



**Istituto Tecnico Industriale "FRANCESCO SEVERI"**  
35129 PADOVA - Via L. Pettinati, 46 - Distretto n. 44 - Cod. Fisc. 80012040285  
Tel. 049 8658111 - Fax: 049 8658120  
e-mail: [pdf04000g@istruzione.it](mailto:pdf04000g@istruzione.it) - pec: [pdf04000g@pec.istruzione.it](mailto:pdf04000g@pec.istruzione.it)  
sito internet: <http://www.itiseveripadova.edu.it>

## *Protocollo per l'istruzione parentale*

Normativa di riferimento:

[Decreto Ministeriale 5 dell'8 febbraio 2021](#)

[Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017](#)

[Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005](#)

[Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994](#)

[Costituzione della Repubblica italiana, articolo 34](#)

### **Premesse generali**

#### **1. Obbligo di Istruzione**

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, prevede che: *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"*.

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

#### **2. Modalità di assolvimento dell'obbligo di Istruzione e deroghe**

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ovvero, in corso d'anno comunica la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

## Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità

### 1. Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale<sup>1</sup> l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente

Non possono sostenere gli esami di idoneità in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

### 2. Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità è consentito a coloro che seguano i seguenti passaggi:

1. Entro il 10 febbraio, presentazione, alla scuola vigilante, della richiesta preventiva da parte dei genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) che intendano avvalersi dell'istruzione parentale per l'a.s. successivo, completa degli allegati:

a. dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno; b. progetto didattico-educativo;

2. Verifica, da parte della scuola, degli obiettivi indicati nel progetto didattico-educativo circa la coerenza e la conformità con le Indicazioni nazionali:

a. La scuola formula un'eventuale richiesta di perfezionamento della documentazione indicata al punto 1 nel caso in cui venissero riscontrati eventuali disallineamenti del progetto didattico-educativo rispetto alle Indicazioni nazionali.

3. Il dirigente prende atto della scelta di avvalersi dell'istruzione parentale e informa, per iscritto, i genitori che l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno.

Il DS informa altresì che le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alla scuola entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

4. La scuola aggiorna sul SIDI la scelta effettuata dai genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) e continua ad assumere l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione.

5. Entro il 30 aprile, viene presentata da parte dei genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) la richiesta di partecipazione agli esami di idoneità.

6. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità, di cui al punto precedente, sarà onere della scuola sollecitarne la presentazione stabilendo anche un termine entro il quale provvedere.

a. Decorso inutilmente il termine fissato, che pare congruo stabilire in 10 giorni, la scuola provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno, organo preposto, unitamente al dirigente scolastico, per quanto di competenza, alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.lgs 76/2005 e del ridisegnato art. 114 del D.Lgs 297/2017.

7. La scuola organizza entro il 30 giugno l'esame di idoneità. a. In caso di mancata partecipazione o superamento degli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale, il dirigente scolastico informa per iscritto il Sindaco per le valutazioni o le verifiche del caso in ragione del rischio di elusione dell'obbligo scolastico.

8. La scuola procede con l'aggiornamento sul SIDI registrando l'esito dell'esame di idoneità.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 62/2017 e del D.M. 5/2021, è consentito ai genitori (ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale) di optare per lo svolgimento dell'esame di idoneità in una scuola statale o paritaria diversa dalla scuola vigilante. In tale ipotesi, al fine superare i potenziali rischi di elusione dell'obbligo scolastico, si rende necessario regolamentare il coinvolgimento di entrambe le scuole, quella vigilante e la sede scolastica prescelta per il solo svolgimento dell'esame di idoneità annuale, all'interno del complessivo procedimento amministrativo. In tale ipotesi, al fine superare i potenziali rischi di elusione dell'obbligo scolastico connessi a una maggiore complessità del procedimento amministrativo precedentemente descritto, si rende necessario regolamentare il coinvolgimento di entrambe le scuole, quella vigilante e la sede scolastica prescelta per il solo svolgimento dell'esame di idoneità annuale, introducendo ulteriori accorgimenti come nel seguito indicati:

1. Il genitore deve informare la scuola vigilante del fatto che ha indirizzato, o intende indirizzare, la domanda di iscrizione agli esami di idoneità in un'altra scuola;

2. Le due scuole, vigilante e sede di esame di idoneità, diventano corresponsabili rispetto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, e instaurano un'interlocuzione analoga a quella prevista per il rilascio del nulla osta al trasferimento di un alunno da una scuola a un'altra;

3. Laddove le due scuole, vigilante e sede di esame di idoneità, insistano nel medesimo territorio di residenza dello studente, alla richiesta di partecipazione agli esami di idoneità dovrà necessariamente corrispondere una richiesta di trasferimento per l'anno scolastico successivo;

4. Subito dopo lo svolgimento dell'esame di idoneità, la scuola sede d'esame comunicherà le risultanze alla scuola vigilante;

5. La scuola vigilante provvede a riportare sul SIDI l'esito dell'esame sulla base della documentazione fornita dalla scuola scelta come sede d'esame. Nell'ipotesi di cui al punto 3 la scuola vigilante procederà al rilascio del nulla osta al trasferimento verso la scuola sede d'esame che assumerà infine l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione del minore, liberando pertanto l'altra scuola da ogni ulteriore adempimento. Per gli studenti in istruzione parentale sono ammessi trasferimenti solo all'interno di scuole presenti sul territorio del comune di residenza. Tale trasferimento implica il trasferimento dello status di scuola vigilante e garantisce che ogni alunno in istruzione parentale risulti in qualsiasi momento iscritto e preso

in carico da una istituzione scolastica che, sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico, avrà l'onere di vigilare sul rispetto dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

---

1 Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di II grado statale vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva.

### 3. Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

### 4. Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

## 5. rapporti tra alunni in istruzione parentale e scuola

Il docente coordinatore di classe della scuola, manterrà i contatti con la famiglia.

#### 6. Composizione della commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, ed è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

#### 7. Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese (o di qualunque altra prima lingua comunitaria adottata nell'Istituto prescelto), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof. Andrea Muto*